

(N. 601)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1979

Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo, così come è stato chiarito nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, ha voluto affrontare, in modo organico e sistematico, l'adeguamento delle norme legislative imposto dalla necessità di fare fronte alla criminalità terroristica ed organizzata.

A tal fine ha fatto ricorso a due diversi strumenti normativi: il decreto-legge per ottenere l'immediata operatività delle misure essenziali e più significative; il presente disegno di legge che contiene previsioni di natura sostanziale e processuale, di carattere consequenziale.

Le previsioni di carattere sostanziale mirano ad inserire nel sistema penale alcune nuove fattispecie criminose e a modificarne altre, con l'intento di colmare talune lacune

e di rendere più incisiva la punizione delle forme allarmanti di criminalità.

Le previsioni di carattere processuale sono intese ad approntare strumenti adeguati per l'accertamento dei fatti delittuosi più gravi e per un maggior controllo della condotta degli imputati scarcerati nel corso della procedura.

Si potrebbe obiettare che alcuni dei comportamenti che formano oggetto delle nuove ipotesi criminose avrebbero potuto essere perseguiti e puniti anche sulla base delle norme già contenute nel titolo I del libro II del codice penale; si sarebbe anche potuto pensare alla creazione di una previsione di reato di portata molto ampia in cui avrebbero potuto essere inquadrati i vari comportamenti associativi illeciti già previsti e quelli di cui si propone l'introduzione.

Le dette alternative sono state attentamente vagliate giungendosi alla conclusione di

escluderle ambedue. L'una perchè nel momento concreto dell'azione di polizia e della amministrazione della giustizia sarebbero potuti sorgere dubbi ed incertezze circa l'esatta definizione giuridica di gravi comportamenti e di conseguenza circa il loro riferimento a determinate fattispecie punibili; l'altra per una preoccupazione di difetto di specificità e cioè per una possibile lesione del principio di stretta legalità a cui la nostra legge penale rigidamente si informa. L'arricchimento delle fattispecie elimina insieme possibilità di incertezze e di abusi.

Nell'articolo 1 è contenuta la prima previsione di una nuova figura delittuosa. Il più marcato elemento differenziale di questo reato associativo rispetto alle altre ipotesi associative disciplinate dalla legge penale risiede nella precisazione degli « scopi politici ». L'espressione ha una chiara portata, volendosi con essa significare che qualsiasi finalità politica anche diversa dal sovvertimento e dalla modificazione dell'ordine esistente diviene illecita se viene perseguita a mezzo di associazioni, movimenti o gruppi di carattere militare o armati.

Nello Stato democratico deve essere assicurato il più ampio spazio ai fatti associativi intesi a modificare l'assetto politico esistente (con il noto limite del ritorno al fascismo), purchè non si faccia ricorso alla violenza e alla intimidazione, che sono di per sè negazione dell'ordine democratico.

Il su menzionato intento di costruire precetti privi di ogni ambiguità ha suggerito il penultimo comma in cui sono specificati i caratteri che attribuiscono natura armata o militare al fatto associativo.

La nuova norma prende il posto dell'articolo 281 del codice penale.

L'articolo 2, che si inserisce nel codice penale come articolo 282, mira anch'esso ad eliminare incertezze ed ambiguità configurando il delitto di detenzione di documenti o di cose per finalità di terrorismo o di eversione. Si sottolinea che non si tratta di un reato di « situazione » o, secondo la definizione di altri, di « stato » o di « mero sospetto » del tipo di quelli previsti dagli articoli 707 e 708 del codice penale.

Si deve, infatti, notare che alla situazione di detenzione di documenti o di cose si aggiunge, oltre al dato obiettivo della loro rilevanza in ordine all'attuazione di fatti che costituiscono terrorismo od eversione, la previsione di un dolo specifico. Ciò vuole dire che deve risultare che i documenti e le cose, oltre a dover essere idonei al fine, devono essere detenuti per la specifica finalità suindicata.

L'articolo 3, che modifica il secondo comma dell'articolo 284 del codice penale, è inteso solamente ad elevare il minimo edittale della pena nei confronti dei partecipanti ad insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Si è voluto dare maggiore consistenza alla sanzione prevista per un fatto di obiettiva, rilevante gravità.

In tal modo si evita che, agli individui riconosciuti responsabili di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, venga concesso, per il concorso anche di una sola circostanza attenuante generica, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La modifica dell'articolo 289 del codice penale che l'articolo 4 intende attuare è determinata dal solo fine di inserire nel precedente elenco dei soggetti tutelati anche quelli che figurano sotto il n. 3, e cioè un corpo giudiziario, una rappresentanza di esso o un magistrato. La *ratio* della norma risulta evidente, solo che si pensi a recenti fatti molto noti che hanno allarmato la pubblica opinione in quanto erano protervamente diretti ad impedire l'esercizio della funzione giudiziaria.

Si è assistito, negli ultimi tempi, a forme di istigazione e di apologia di uno o più dei delitti dolosi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale, attuate attraverso la diffusione, anche con uso dei mezzi radiofonici, di documenti aventi contenuto apologetico o istigatorio.

La preoccupazione di ledere il diritto alla informazione ha fatto sì che tali comportamenti, anche quando meritavano di essere perseguiti, sono stati lasciati impuniti. Occorre una norma chiarificatrice che, garantendo da un lato il rispetto del diritto all'informazione, provvedesse dall'altro a rendere punibili fatti di vera e propria apologia di

uno o più fra i delitti sopra indicati. A tal fine con l'articolo 5 si propone di aggiungere un comma all'articolo 303 del codice penale, in cui si sanziona la diffusione dei documenti del tipo predetto, allorchè — si badi bene — sia accompagnata dal dolo specifico di fare istigazione o apologia. Si è convinti che in tal modo resti ben demarcato il confine fra informazione da un lato e istigazione e apologia dall'altro. Si è colta l'occasione per includere nella previsione anche la diffusione di istruzioni per la commissione dei delitti in questione.

Nell'attuale testo dell'articolo 307 del codice penale sono previste due forme di fiancheggiamento dei partecipanti di cospirazione o di banda armata che consistono nel prestare rifugio o fornire vitto. Poichè la esperienza ha dimostrato che esistono altre forme di agevolazione che non integrano nè ipotesi di concorso nè di favoreggiamento e sono diverse da quelle nel detto articolo indicate, si è avvertita la necessità di estendere la portata della norma, prevedendo, accanto all'ipotesi di rifugio, il comportamento di chi « presta altra forma di agevolazione o di assistenza ». Si è colta l'occasione per proporzionare il livello delle pene all'elevato allarme che il fatto suscita. A tanto si è provveduto con l'articolo 6.

Per quanto riguarda l'assistenza agli associati a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, si è provveduto in modo analogo con l'articolo 13.

L'articolo 7 contiene una modifica all'articolo 338 del codice penale che è imposta dalla inclusione, fra i soggetti tutelati ai sensi dell'articolo 289, di cui si è detto avanti, del corpo giudiziario. Il reato di attentato, che è più grave rispetto a quello dell'articolo 338, assorbe, infatti, la violenza o la minaccia.

Con l'articolo 8 si introduce l'articolo 343-bis) del codice penale per fornire una particolare tutela agli esercenti la professione forense che sono notoriamente esposti a violenze e minacce a causa dell'espletamento delle loro funzioni. La Corte costituzionale, come è noto, si è recentemente pronunciata sul diritto alla difesa, riconoscendo conforme al nostro ordinamento la sua irrinunciabilità.

Si è ritenuta un'inevitabile conseguenza l'offrire all'esercizio di questa delicata funzione una tutela particolare.

Il reato di favoreggiamento personale previsto dall'articolo 378 del codice penale è oggetto della modifica cui è inteso il testo dell'articolo 9.

Si tratta dell'aggiunta di un comma che contiene la previsione di un'aggravante specifica consistente nella qualità della persona aiutata. Si vuole, in sostanza, creare una maggiore remora al favoreggiamento di persone che hanno commesso reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Con l'articolo 10 si intende riadattare il testo attuale dell'articolo 379, capoverso, del codice penale conseguentemente alle modifiche introdotte all'articolo 378 del codice penale: difatti è disposto che si applichino all'ipotesi delittuosa del favoreggiamento reale le disposizioni dei commi 3° e 4° dell'articolo 378.

L'articolo 11 mira alla modifica del 2° comma dell'articolo 386 del codice penale, il quale prevede un'ipotesi aggravata del delitto di procurata evasione, ricorrente quando il fatto è commesso a favore di persona condannata all'ergastolo. Con la suddetta modifica si è ampliata la sfera di operatività della fattispecie aggravata, estendendola anche al fatto commesso in favore di persona imputata o condannata per delitto posto in essere per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: è stata, tuttavia, contenuta la pena per quest'ultima ipotesi in una misura che va da due a sei anni di reclusione.

L'articolo 12 è inteso a modificare l'articolo 416 del codice penale.

Si deve anzitutto ricordare che l'associazione a delinquere al fine di commettere delitti comuni è divenuto un fenomeno sempre più esteso e preoccupante, che va assumendo dimensioni tendenzialmente transnazionali.

Impressionanti accumuli di ricchezza che avvengono nell'ambito della criminalità passano attraverso i canali della criminalità organizzata la quale, in termini giuridici, si qualifica come associazione per delinquere.

Si pensi alle attività mafiose in generale, al traffico di stupefacenti, al sequestro di persone al fine di estorsione. Ci si è resi conto che anche fuori delle associazioni criminali ispirate da motivazioni politiche l'elemento associativo è andato assumendo un rilievo crescente di fronte al quale evidentemente la forza intimidatrice e la capacità di controllo della legge penale non si sono dimostrate sufficienti.

Vi sono vari motivi che hanno concorso a determinare la non adeguata efficienza, tra i quali è preponderante il livello inadeguato delle sanzioni.

L'esiguità di queste ultime, e specialmente dei minimi edittali, ha spesso consentito la sospensione condizionale della pena anche quando, attraverso enormi difficoltà, si era riusciti a raggiungere la prova della responsabilità dell'imputato.

Pertanto le pene ora previste sono state aumentate.

Si è colta l'occasione per rimuovere una antica ed obsoleta previsione, qual è quella del quarto comma dell'articolo in esame. L'attualizzazione del concetto che era espresso con la frase: « scorrono in armi le campagne eccetera. » è stata fatta prevedendo semplicemente l'associazione armata, in pari tempo descrivendosi in che cosa essa consista, così come si rileva dalla seconda parte del comma in questione.

Del contenuto dell'articolo 13, che sostituisce l'articolo 418 del codice penale con una normativa sostanzialmente analoga a quella dell'articolo 6, si è già detto trattando di quest'ultimo.

L'articolo 14 introduce nel codice penale una nuova norma che si colloca tra l'articolo 708 e l'articolo 709 e prevede il fatto del detenuto o dell'internato che venga trovato in possesso di oggetti idonei ad essere utilizzati per l'evasione o di denaro o altri oggetti non consentiti.

Si tratta di un reato di situazione o di mero sospetto costituito da comportamenti che sin qui sono stati considerati semplicemente illeciti disciplinari ai sensi dell'ordinamento penitenziario.

Occorre prevedere la penalizzazione di simili comportamenti dal momento che essi

costituiscono fattispecie di estremo pericolo nell'ambito degli istituti penitenziari.

Varie volte i giudici precedenti sono stati messi di fronte alla responsabilità, in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, dell'adozione o meno della cosiddetta linea dura. Questa responsabilità, di per sé già grave per le implicazioni che può avere sull'incolumità del sequestrato, è stata sin qui appesantita anche dalla mancanza di previsioni normative al riguardo.

Per poter sequestrare o comunque rendere indisponibili i beni dei congiunti del sequestrato, si è fatto ricorso ad interpretazioni estensive di norme dirette ad altre finalità. Con l'articolo 15 si vuole almeno offrire al giudice una disposizione chiara sulla quale egli può basare la decisione, che rimane, comunque, rimessa alla sua discrezionalità.

Il richiamo agli articoli 23 e 24 della cosiddetta « legge Reale » consente di disciplinare la temporanea amministrazione dei beni resi indisponibili in maniera compiuta.

La modifica del 7° comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, che l'articolo 16 propone, aggiunge alla attuale previsione, la quale dà facoltà al giudice di imporre allo scarcerato gli obblighi di cui all'articolo 282 del codice di procedura penale, un'altra previsione che vincola il giudice ad imporre gli obblighi indicati nel 2° comma del predetto articolo, allorchè si tratti di uno dei gravi reati nel testo specificamente richiamati.

Si tratta dell'obbligo della dimora o del divieto di dimorare in un dato luogo.

La nostra legge penale prevede che nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della libertà vigilata si renda irreperibile, l'autorità di pubblica sicurezza può procedere in ogni tempo all'arresto del libero vigilato, mettendolo a disposizione del giudice di sorveglianza per l'adozione dei suoi provvedimenti (articolo 651 del codice di procedura penale).

Ad analogo sistema si ispira la proposta, contenuta nell'articolo 17, di una aggiunta all'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, per disciplinare il caso della persona scarcerata che violi gli obblighi a cui sia stata sottoposta.

L'articolo 18 propone una modificazione dell'articolo 282 del codice di procedura penale che mira a rendere più agevole il controllo della condotta di coloro che sono assegnati a dimorare in un determinato Comune.

Si introduce, infatti, la statuizione che il Comune di dimora obbligatoria debba avere una popolazione non superiore a 10.000 abitanti e che sia possibile assegnare come dimora obbligatoria anche una frazione di detto Comune.

L'articolo 19, attraverso la modifica dell'articolo 284 del codice di procedura penale, disciplina l'ipotesi della persona che non è in condizioni di prestare cauzione o malleveria. Si prevede che in tale caso siano sempre imposti gli obblighi di natura non patrimoniale di cui si è detto a proposito del precedente articolo.

Con l'articolo 20, che aggiunge un apposito comma all'articolo 448 del codice di procedura penale, si affronta una questione estremamente delicata.

Si tratta della ben nota esposizione del testimone che è chiamato a deporre in processi contro responsabili di associazione a delinquere o di alcuno dei gravi reati indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale. L'intimidazione del testimone e purtroppo anche la vendetta nei suoi confronti sono diventati fatti non eccezionali. Vero è che la testimonianza è un dovere ir-

rinunciabile di collaborazione con la giustizia, ma è altrettanto vero che lo Stato deve provvedere a tutelare al massimo il testimone.

Si è, pertanto, prevista la possibilità che la deposizione venga resa a porte chiuse, sottraendo così il testimone alla sua diffusa individuazione e alla pressione conseguente di possibili minacce.

È rimessa al giudice la responsabilità di valutare, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, l'opportunità di disporre che la deposizione sia resa con le suddette modalità.

Con l'articolo 21, che sostituisce la lettera *d*) del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, si prevede la possibilità di fare accreditare sul conto corrente postale o bancario a nome dei creditori le somme che devono loro essere corrisposte dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato. Rientra in questa disciplina la rilevante quantità di crediti costituiti dagli stipendi dei pubblici dipendenti i quali possono ora essere depositati anche sui conti correnti postali. Ciò al fine di evitare il possesso e lo spostamento di considerevoli quantità di mezzi monetari in giorni prefissati e da parte di persone ben individuate. Il fine preventivo della norma non ha bisogno di particolari delucidazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 280 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 281 - *Associazioni, movimenti o gruppi di carattere militare o armati.* — Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni, movimenti o gruppi di carattere militare o armati, composti da non meno di cinque persone, i quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a otto anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

L'associazione, il movimento o il gruppo si considera di carattere militare se coloro che ne fanno parte sono organizzati in corpi, reparti o nuclei con disciplina e ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, atti anche all'impiego in azioni di violenza o di minaccia.

L'associazione, il movimento o il gruppo si considera armato se ha comunque la disponibilità di armi o materie esplosive ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 281 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 282 - *Detenzione di documenti o di cose per finalità di terrorismo o di eversione.* — Fuori dei casi previsti dall'articolo 56, chiunque, al fine di progettare la commissione di un delitto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, detiene documenti o cose rilevanti per la attuazione di queste finalità è punito con la pena della reclusione da due a sei anni ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 284 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da sei a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo ».

Art. 4.

L'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 289 - *Attentato contro il funzionamento degli organi costituzionali, delle assemblee regionali e degli organi giudiziari.* — È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle Assemblee legislative o ad una di queste o alla Corte costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni;

3) a un corpo giudiziario, a una rappresentanza di esso o, comunque, a un magistrato l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto è diretto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette ».

Art. 5.

All'articolo 303 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Alla stessa pena soggiace chiunque per finalità di istigazione o di apologia diffonde documenti che contengono istigazione o apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente, oppure istruzioni per la commissione di tali delitti ».

Art. 6.

L'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 307 - *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.* — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o presta altra forma di agevolazione o di assistenza a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se il rifugio, l'agevolazione o l'assistenza sono prestati continuamente.

La pena è della reclusione non inferiore ad un anno, se il rifugio, l'agevolazione o la assistenza sono prestati in favore di persona che partecipa all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti quando questi reati sono commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, si intendono per " prossimi congiunti " gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole ».

Art. 7.

L'articolo 338 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 338 - *Violenza o minaccia ad un Corpo politico o amministrativo.* — Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico o amministrativo o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano ad oggetto l'organizzazione o la esecuzione dei servizi ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 343 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 343-bis - *Violenza o minaccia a persona esercente la professione forense.* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque usa violenza o minaccia a persona che esercita la professione forense, a causa o nell'esercizio dell'attività difensiva ad essa affidata, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso in udienza, la pena è della reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 9.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 378 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Quando la persona aiutata ha commesso il delitto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo precedente ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 386 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a fa-

vore di un condannato all'ergastolo ovvero da due a sei anni se il fatto è commesso in favore di persona imputata o condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ».

Art. 12.

L'articolo 416 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 416 - *Associazione per delinquere.* — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a otto anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a sei anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nel caso previsto dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando almeno due dei partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più ».

Art. 13.

L'articolo 418 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 418 - *Assistenza agli associati.* — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o presta altra forma di agevolazione o di assistenza a taluna delle persone che partecipano all'associazione indicata nell'articolo 416, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se il rifugio, l'agevolazione o l'assistenza sono prestati continuativamente.

La pena è della reclusione non inferiore a due anni se il fatto è commesso in favore di persona che partecipa all'associazione per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 708 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 708-bis - *Possesso negli istituti penitenziari di strumenti per l'evasione o di valori.* — Il detenuto o l'internato che è colto in possesso di oggetti idonei ad essere utilizzati per l'evasione, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

Si applica la stessa pena al detenuto o all'internato che detiene denaro o oggetti di valore fuori dei casi consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Nel caso di condanna, è sempre ordinata la confisca degli oggetti e del denaro ».

Art. 15.

L'autorità giudiziaria, durante la permanenza del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, può disporre la sospensione della disponibilità dei beni personali, esclusi quelli strettamente necessari ad esigenze familiari e ad attività professionale o produttiva, da parte dei prossimi congiunti della vittima o di altre persone, quando vi sia fondato motivo per ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del reato il prezzo della liberazione.

Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 16.

Il settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, il giudice può imporre agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. Il giudice deve imporre gli obblighi indicati nel secondo comma del citato articolo agli imputati dei reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 280, 281, 289-bis, 302, 303, 304, 305, 306, 414 e 416 del codice penale, dall'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 533 e, comunque, quando si tratta di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ».

Art. 17.

All'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale si aggiunge di seguito:

« Anche prima dell'emissione del mandato di cattura, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica procedono all'arresto dell'imputato, che deve essere immediatamente messo a disposizione del giudice competente. Il giudice, se non ricorrono le condizioni per l'emissione del mandato di cattura, dispone senza ritardo, e comunque entro novantasei ore dall'avvenuto arresto, la liberazione dell'arrestato ».

Art. 18.

L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 282 - *Sottoposizione a misure cautelari.* — Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.

In ogni caso il giudice con la predetta ordinanza può imporre all'imputato il divieto di dimorare in un dato luogo ovvero l'obbligo di dimorare in un determinato Co-

mune con popolazione non superiore a diecimila abitanti o anche in una sua frazione, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato o nei quali il denunziante, il querelante o la persona offesa dal reato o alcuno dei suoi prossimi congiunti o lo stesso imputato ha residenza, insieme col divieto di allontanarsene; l'obbligo di non rincasare più tardi e di non uscire più presto di una determinata ora; l'obbligo di presentarsi periodicamente all'ufficio di polizia giudiziaria del luogo di dimora. Queste prescrizioni possono essere revocate o modificate con un'altra ordinanza.

L'ordinanza concernente la cauzione o la malleveria e quella che impone, modifica o revoca gli altri obblighi, anche se successive all'ordinanza che concede la libertà provvisoria, possono essere impugnate dal pubblico ministero a norma dell'articolo 280 ».

Art. 19.

L'articolo 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 284 - *Ammontare della cauzione o della malleveria.* — L'ammontare della cauzione o della malleveria deve essere fissato in modo che possa costituire per l'imputato un efficace ritegno all'infrazione degli obblighi impostigli.

Se il giudice accerta l'impossibilità dell'imputato di prestare cauzione o malleveria e ritiene di poter concedere ugualmente la libertà provvisoria deve sempre imporre all'imputato uno o più degli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 282. Di questo provvedimento è data immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nell'ordinanza, il quale ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione ».

Art. 20.

All'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Per i delitti previsti dagli articoli 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura pe-

nale, il giudice, anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame ».

Art. 21.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, recante nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) accreditamento in conto corrente postale o bancario al nome del creditore ».